

Criteri comuni per la Valutazione degli studenti

EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS

LICEI

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni
- Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
- Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l'articolo 45
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico

dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati, legge 1° ottobre 2024

Terminologia

Valutazione diagnostica: effettuata dal docente all'inizio del processo di apprendimento.

Valutazione formativa: effettuata dal docente durante il processo di apprendimento.

Valutazione sommativa: effettuata dal docente alla fine di una unità di apprendimento e/o di un modulo.

Valutazione intermedia e finale: valutazione attribuita dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale, dunque alla fine dei periodi didattici (1° e 2° periodo).

Periodo: scansione dell'attività didattica deliberata dal Collegio dei docenti.

Premessa

La valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle studentesse e degli studenti, ha **finalità formativa ed educativa** e **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi**, documenta lo sviluppo dell'**identità personale** e promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con il curriculum di istituto e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti nel presente documento approvato dal Collegio dei docenti.

La valutazione è l'attività attraverso cui la scuola porta lo studente a verificare l'efficacia del proprio percorso formativo. La valutazione consente allo studente e al docente di verificare in itinere il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite e, al termine dei periodi didattici così come approvati dal Collegio dei docenti, al docente di formulare una **proposta di voto** che rispecchi il raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione ha la duplice funzione di consentire allo studente di verificare l'efficacia del proprio impegno e il livello raggiunto nella propria preparazione e all'insegnante di verificare e rimodulare la propria attività.

Valutazione diagnostica

La valutazione diagnostica ha la funzione di evidenziare il livello di competenze, abilità e conoscenze già acquisite dallo studente prima dell'inizio di un percorso di apprendimento e permette quindi di impostare gli obiettivi didattici in relazione ai bisogni educativi emersi.

Valutazione Formativa e Sommativa

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, comprese le attività previste dal progetto formativo dei PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento. La valutazione concorre, con la sua finalità formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente.

La **valutazione formativa** coadiuva il processo di apprendimento in itinere, fornendo informazioni sui livelli di apprendimento in modo da poter adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e attivare tempestivamente eventuali strategie correttive.

La **valutazione sommativa**, invece, si svolge solitamente al termine di una unità di apprendimento e/o di un modulo didattico, quindi in un preciso momento temporale, ed è una prova del raggiungimento dei traguardi previsti per quello step del percorso formativo. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

I docenti hanno a disposizione diversi metodi per valutare gli studenti. A puro titolo esemplificativo non esaustivo si potranno utilizzare le seguenti tipologie: osservazioni sistematiche, verifiche sul lavoro svolto a casa, interrogazioni orali, verifiche scritte, test a risposta multipla, trattazione breve dei quesiti posti. La combinazione di questi metodi si tradurrà in un congruo numero di valutazioni nel periodo. Il numero minimo di valutazioni per ogni periodo è definito per ciascun indirizzo e disciplina nelle tabelle allegate al presente documento.

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; in particolare, le **valutazioni orali** saranno comunicate agli allievi **al termine della prova o al massimo entro la giornata**, mentre le **valutazioni scritte** saranno comunicate **entro due settimane e comunque prima della verifica successiva**.

Fatte salve le verifiche scritte consegnate in bianco, nel caso in cui la valutazione venga espressa tramite voti decimali, si ritiene opportuno evitare di attribuire voti inferiori al 3, in quanto potrebbero ostacolare la funzione formativa della valutazione ed essere considerati fonte di demotivazione per lo studente e conseguentemente pregiudicare un sereno dialogo educativo.

Valutazione intermedia e finale

La **valutazione intermedia e finale** è obbligatoriamente espressa da numeri da 1 a 10, dal Consiglio di classe, a partire dalle proposte di voto formulate dai singoli docenti per le rispettive discipline.

I risultati delle valutazioni sono visionati dalle famiglie, attraverso credenziali di accesso, sul Registro elettronico.

Valutazione degli allievi stranieri

La valutazione degli allievi stranieri deve avvenire in coerenza con il protocollo d'Accoglienza predisposto dalle referenti della Funzione Strumentale BES , che si allega alla presente

(allegato n.1). Il CdC deve tener conto del fatto che se l'apprendimento della lingua per comunicare può dirsi raggiunto entro un anno circa, più complesso è l'apprendimento della lingua specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, per sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (lingua dello studio), che richiede diversi anni. Deve altresì dar seguito alla necessità di adattamento dei programmi e delle modalità di valutazione così come previsto dalla normativa di riferimento, in particolare dal DPR n. 394 del 31/08/99 e dalla CM 24/2006 *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*.

In coerenza con quanto previsto dalle norme citate: "(...) *il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento*" (DPR n. 394 del 31/08/99); in caso di valutazione di alunni/e stranieri/e in corso d'anno, il Consiglio di Classe *"privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno"* (CM 24/2006 *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*).

Per gli/le allievi/e NAI (Nuovi Arrivati/e in Italia) il CdC predisporrà un Piano Didattico Personalizzato per allievi/e con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva BES, 27/12/2012), la valutazione avverrà in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni del PDP.

Valutazione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali

Gli allievi per i quali è stato predisposto un PEI o PDP o PSP saranno valutati secondo le indicazioni ivi specificate. Per la valutazione dei percorsi equipollenti si fa riferimento agli obiettivi minimi definiti dai Dipartimenti nei curricoli delle singole discipline.

Valutazione dei Percorsi per la Formazione Scuola Lavoro (ex per le competenze trasversali e l'orientamento)

Nei percorsi per la Formazione Scuola lavoro risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 ("oggetto della valutazione").

L'attenzione al **processo**, attraverso l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente. L'esperienza nei diversi contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

In tutti i casi l'accertamento delle competenze in uscita dai percorsi deve essere operato entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato.

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell'accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei percorsi di FSL e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, in particolare nelle discipline coinvolte nelle attività previste dal progetto formativo, sulla base degli elementi conoscitivi esposti al Consiglio di classe dal docente tutor interno, e sulla valutazione del comportamento.

Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del decreto 195/2017 si sottolinea che:

- a) nell'ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO;
- b) qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella **certificazione finale** delle competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso scolastico.

Assenze alle verifiche

Gli alunni assenti al momento delle verifiche programmate saranno valutati con modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle normali attività didattiche.

Valutazione in itinere

I genitori conosceranno le valutazioni in itinere attraverso il registro elettronico. In caso di diffuse e/o gravi valutazioni negative e/o frequenza non regolare, il docente coordinatore della classe provvederà a segnalare alla famiglia tramite annotazione inserita nel registro elettronico.

Tabella griglia di valutazione delle conoscenze, abilità, competenze e prospetto dei voti in decimi

voto	conoscenze	abilità	competenze
1/2	Conoscenze disciplinari pressoché nulle rispetto agli obiettivi minimi (scena muta nell'interrogazione, elaborati scritti "in bianco")	Non comprende il senso delle domande o tergiversa nella risposta attendendo indicazioni dall'insegnante; l'articolazione delle risposte – se presenti – è frammentaria o sconnessa.	Mancanza di logica nell'affrontare un problema.
3	Conoscenze disciplinari molto frammentarie rispetto agli obiettivi minimi.	Articolazione verbale o produzione scritta presente ma inefficace rispetto al tema indicato, abbozzata, incoerente; incapacità di adottare strategie efficaci facendo riferimento alle proprie risorse.	Sotto la guida dell'insegnante reagisce comprendendo il senso delle domande, ma dimostra incapacità di applicare strumenti operativi, anche in situazioni note.
4	Conoscenze disciplinari frammentarie e non collegate tra loro rispetto agli obiettivi minimi	Applicazione meccanica, con errori sostanziali nei procedimenti; espressione scorretta e lacunosa.	Carenze basilari nelle competenze richieste.
5	Conoscenze disciplinari parziali rispetto agli obiettivi minimi.	Espressione incerta, lessico non adeguato; apprendimento di procedure di tipo mnemonico-ripetitivo.	Il raggiungimento delle competenze richieste risulta approssimativo; non vi è rielaborazione attiva dei contenuti.
5, 5	Conoscenze disciplinari presenti nella loro generalità, ma globalmente superficiali rispetto agli obiettivi minimi.	Applicazione corretta di conoscenze minime, ma con qualche errore; l'esposizione verbale presente dimostra incertezze, deve essere sollecitata.	Le competenze richieste sono raggiunte, ma con la guida determinante dell'insegnante.
6	Conseguimento degli obiettivi minimi individuati come fondamentali della materia e propedeutici per affrontare altri argomenti.	Apprendimento di tipo scolastico, compilativo, ma corretto; utilizzo di terminologia semplice ma con espressione chiara e sostanzialmente adeguata; applicazione di conoscenze minime in modo corretto nei diversi procedimenti.	Capacità di analisi e sintesi essenziali in situazioni già sperimentate, in maniera autonoma.

6,5	Pienezza di conseguimento degli obiettivi minimi individuati come fondamentali della materia e propedeutici per affrontare altri argomenti.	Dimostra di eseguire analisi e sintesi adeguate nei procedimenti richiesti, anche se con qualche omissione o incertezza lieve; si esprime in maniera corretta ed appropriata, anche se essenziale, "asciutta".	Sa gestire semplici situazioni nuove.
7	Conoscenze disciplinari diffusamente presenti in aggiunta a quelle richieste per gli obiettivi minimi.	Avvio ad una rielaborazione autonoma dei contenuti; espressione sciolta e corretta, con risposte esaurienti e sicure; applica procedure e tecniche in maniera corretta.	Applica in maniera corretta le sue conoscenze, sorretto da discreta attitudine logica.
8	Conoscenze disciplinari complete e approfondite in aggiunta a quelle richieste per gli obiettivi minimi.	Sa effettuare in maniera autonoma collegamenti tra concetti; esposizione chiara e corretta, con linguaggio sempre pertinente ed adeguato.	Buone capacità di rielaborazione critica, pur senza particolare originalità.
9/10	Conoscenze disciplinari complete e approfondite integrate da conoscenze personali.	Ottime abilità di rielaborazione critica dei contenuti appresi, sostenute dalla piena padronanza espressiva; intuisce procedimenti lineari ed innovativi; ottime capacità di analisi, sintesi e di argomentazione.	Si applica autonomamente a problemi complessi; dimostra capacità organizzative nell'affrontare i problemi.

Scrutini

Il Consiglio di classe, al momento di procedere alla valutazione degli alunni, opera come un Collegio perfetto, ovvero, al pari di tutti gli organi dotati di funzioni giudicanti, è assolutamente richiesta la partecipazione e la presenza di tutti i suoi membri. Nel caso un docente fosse impedito per giustificati motivi a partecipare agli scrutini, sarà sostituito dal Dirigente Scolastico con altro docente della stessa materia seguendo i criteri previsti dalla normativa.

Al momento delle votazioni tutti docenti dovranno essere presenti, né potrà essere ammesso anche un temporaneo allontanamento, pena la nullità delle decisioni assunte.

Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale.

La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto e deve essere indicata a verbale.

La partecipazione dei Docenti alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio costituisce un obbligo di servizio.

Modalità di definizione della valutazione di fine periodo

Alla fine di ciascun periodo si procede ad assegnare una valutazione intermedia (fine 1° periodo) o finale (fine 2° periodo) per ciascuna disciplina che terrà conto della situazione individuale di ogni alunno, valutato rispetto:

1. alle conoscenze, abilità e competenze raggiunte secondo gli obiettivi stabiliti da ciascuna disciplina e di quelli trasversali cognitivi;
2. particolari osservazioni comportamentali che si concretizzano nel voto di comportamento;
3. ogni altro elemento utile ad inquadrare la personalità dello studente ed i fattori che possono influire o influenzare il suo processo di apprendimento.

Visto che il Consiglio di classe in sede di scrutinio deve valutare gli apprendimenti degli alunni con imparzialità ed omogeneità, i suoi membri dovranno preventivamente concordare collegialmente la corrispondenza tra competenze da conseguire e voto sulla base delle indicazioni/tabelle contenute nel presente documento, evitando che nelle diverse materie gli alunni siano giudicati in base a parametri sensibilmente diversi. Allo stesso modo i membri dei Dipartimenti adotteranno criteri di giudizio comuni, in modo che, per ogni materia, indipendentemente dall'insegnante, a prestazioni analoghe corrispondano voti uguali.

A partire dall'anno scolastico 2026/27 anche nel primo periodo la valutazione sarà unica (non distinta fra scritto / orale / pratico) per ciascuna disciplina ed espressa in numeri da 1 a 10. Si conferma tuttavia l'opportunità di evitare di assegnare valutazioni inferiori al 3. Tutte le valutazioni inferiori a 6 devono essere accompagnate da una motivazione e riportare le indicazioni per il recupero. La valutazione degli apprendimenti spetta al Consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Ogni docente propone il voto, ma tutte le decisioni sono di competenza del Consiglio di classe e non del singolo docente. È per tale motivo che i voti sono solo "proposti" dal docente ma deliberati dal consiglio di classe.

Per la **valutazione intermedia e finale** ci si avvarrà di tutte le valutazioni fatte nel corso dell'anno scolastico, compreso il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. La valutazione per le varie discipline è espressa con voto in decimi; ogni docente propone un voto tenendo conto di quanto indicato nel proprio piano di lavoro tra cui, a titolo esemplificativo:

- valutazioni riportate nelle prove;
- esiti delle osservazioni sistematiche e delle verifiche svolte a casa;
- progressione/regressione dalla situazione di partenza;
- acquisizione dei fondamenti della disciplina (competenze, conoscenze, abilità);
- costanza nell'impegno;
- interesse;
- partecipazione;
- superamento delle lacune pregresse;
- capacità di analisi;
- capacità di mettere in relazione fenomeni diversi;
- conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline;
- capacità critica;
- partecipazione al dialogo educativo;
- puntualità nelle consegne;
- rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo.

La valutazione di fine periodo si calcola su un congruo numero di valutazioni (vedi tabella allegata con tipologia e numero minimo di valutazioni).

Modalità di votazione durante lo scrutinio

I voti di comportamento e di profitto sono deliberati collegialmente dal Consiglio di Classe, le valutazioni di ogni singolo insegnante devono essere sottoposte all'approvazione dell'intero organo che ha facoltà anche di non accoglierle e di modificarle. Il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, delibera all'unanimità o a maggioranza. Al momento della votazione non è ammessa l'astensione. In caso di parità **prevale** la proposta votata dal Presidente. I docenti di sostegno che sono a tutti gli effetti membri del team docenti, partecipano a tutte le fasi della valutazione ed hanno diritto di voto non soltanto nelle deliberazioni relative agli alunni disabili da essi seguiti ma anche in quelle relative agli altri alunni della classe. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Gli insegnanti di conversazione (solo Licei) fanno pure parte a pieno titolo del team docente e partecipano alle decisioni per deliberare le votazioni da assegnare ad ogni alunno. Essi **concordano** il voto da assegnare con il collega. Anche i docenti di religione e delle materie alternative sono componenti a tutti gli effetti del team docente e partecipano a tutta la discussione inerente la formulazione della valutazione, ma esprimono il loro giudizio, e non un voto numerico, solo relativamente agli studenti che si avvalgono dell'I.R.C. L'insegnamento della religione cattolica in luogo dei voti prevede una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Nel caso in cui il Consiglio di classe debba procedere alla votazione per decidere la promozione o meno di un alunno, il voto dell'insegnante di religione cattolica o delle attività alternative viene preso in considerazione soltanto se esso non è determinante per la decisione finale. Nel caso in cui il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative sia determinante "diviene un giudizio motivato scritto a verbale" (articolo 309, comma 3, del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 e paragrafo 2.7. del Protocollo d'intesa tra Vaticano e Stato italiano); art.6 del d.lgs. 62 del 2017.

I voti così deliberati dal Consiglio di Classe devono essere registrati in un verbale esplicito e completo che riporti tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le motivazioni addotte a giustificazione delle scelte assunte (soprattutto in caso di votazioni negative).

Non Classificato

Solo in caso di assenze tali da non permettere le acquisizioni di sufficienti elementi di giudizio, può essere usata la dicitura "Non Classificato" (N.C.).

Non Valutato

Verrà utilizzata la dicitura "Non Valutato" solo nel caso il PDP o il PEI dell'allievo non preveda, nel periodo di riferimento, lo svolgimento di una disciplina che pertanto non verrà valutata.

Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati ne costituiscono i riferimenti essenziali.

L'Istituto si impegna a valorizzare i comportamenti positivi delle studentesse e degli studenti anche in riferimento a specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

La valutazione sul comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, e quindi alla determinazione della media dei voti e alla determinazione dei crediti scolastici.

La valutazione del comportamento degli studenti, espressa in decimi sulla base degli indicatori e dei descrittori elencati nella tabella sottoindicata viene definita con voto collegiale dal Consiglio di Classe su proposta del docente coordinatore della classe.

La valutazione del comportamento degli alunni mira a favorire da parte loro l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

La valutazione del comportamento non deve comunque riferirsi a singoli episodi, ma deve scaturire da un giudizio complessivo sul livello di maturazione e di crescita civile e culturale raggiunto dagli studenti, deve considerare il contegno dell'alunno in classe e fuori di classe, la regolarità della frequenza, la sua diligenza, la sua partecipazione e deve tenere in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, comporta in sede di scrutinio finale la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi e pertanto deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi è decisa dal Consiglio di classe nei confronti degli alunni cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per aver commesso **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana o atti di violenza grave, tali da ingenerare un elevato allarme sociale (articolo 4, comma 9 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249); ma anche degli studenti che, già colpiti da precedenti sanzioni disciplinari abbiano mancato gravemente di rispetto nei confronti del Capo di d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni; o che abbiano violato le disposizioni di sicurezza utilizzando scorrettamente strutture e macchinari; o abbiano recato con il loro comportamento danni a se stessi, agli altri, al patrimonio scolastico (art.7 Decreto Del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122). Pertanto, l'attribuzione del voto di comportamento **inferiore a sei decimi** e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avviene anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto.

L'attribuzione del voto di comportamento **inferiore a sei decimi** in fase di **valutazione periodica** comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

«Nel caso di valutazione del comportamento **pari a sei decimi**, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo».

Per le studentesse e gli studenti che abbiano riportato una valutazione **pari a sei decimi** nel comportamento, il Consiglio di classe, **in sede di valutazione finale**, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe.

Nell'attribuire il voto di comportamento il Consiglio di classe tiene conto di:

1. Rispetto del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti
2. Regolarità della frequenza e puntualità della presenza
3. Attenzione, impegno, interesse e partecipazione all'attività scolastica
4. Comportamento composto ed educato in classe, tale da non arrecare disturbo alla lezione
5. Rispetto dei compagni e del personale
6. Rispetto dell'ambiente, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di pulizia ed igiene
7. Adeguatezza dell'abbigliamento e correttezza del linguaggio
8. Attitudine a socializzare, disponibilità ad integrarsi nel gruppo, disponibilità ad aiutare i compagni
9. Autonomia, capacità di organizzazione dell'attività di studio
10. Capacità di iniziativa, di proposta, di critica

Tabella di valutazione del comportamento

Allegato n. 2

Comunicazione della valutazione di fine periodo

I risultati di tale valutazione vengono riportati nella pagella on line. Ha carattere "sommativo", e si esprime per ogni disciplina e per la condotta, sotto forma di voto da 1 a 10.

Attraverso il registro elettronico l'Istituto comunica alla famiglia gli esiti che saranno visti dai genitori. Il coordinatore di classe avrà cura di verificare l'avvenuta notifica attraverso l'apposito report del registro elettronico.

Attività di recupero al termine del primo periodo

Le attività di recupero al termine del primo periodo si possono svolgere secondo diverse modalità:

- recupero in orario extracurricolare (corsi di recupero)
- pausa didattica
- recupero in itinere (in orario curricolare con i docenti della disciplina).

Corsi di recupero

In sede di Consiglio di classe si stabiliscono le due discipline che necessitano di corsi di recupero pomeridiano. Il numero di allievi per corso, di norma, non dovrà essere minore di 7 o superiore a 20. I corsi saranno attivati anche in relazione alle disponibilità finanziarie effettive dell'Istituto.

I corsi di recupero saranno affidati secondo i seguenti criteri di priorità:

- a. docenti con ore di potenziamento (solo in riferimento ai corsi attivati nel primo periodo)
- b. docente interno della disciplina
- c. docente dell'Istituto titolare della stessa disciplina
- d. docente interno al consiglio della classe in possesso di titolo idoneo
- e. docente dell'Istituto in possesso di titolo idoneo

f. docente esterno individuato da bando.

Il Dirigente scolastico potrà derogare a tali criteri con disposizione motivata.

Pausa didattica

La prima settimana del secondo periodo è dedicata al recupero in **orario curricolare** di tutte le discipline ("Pausa didattica").

Recupero in itinere

Costituisce recupero *in itinere* (in orario curricolare con i docenti della disciplina) **anche**:

- nella prosecuzione dell'attività programmata, il ripasso di argomenti già trattati;
- la correzione collettiva delle prove di verifica scritte o pratico/laboratoriali.
- lo svolgimento di compiti, attività di studio, approfondimenti ecc. che il docente assegna all'allievo da svolgere a casa.

Verifica del recupero

Sussiste l'obbligo di somministrare le prove di recupero per i voti negativi del primo periodo dell'anno scolastico. Le verifiche potranno essere scritte per tutte le discipline, ma anche pratiche per le discipline che lo richiedono. Per gli allievi DSA (e certificati 104/92 se previsto dal PEI) qualora la valutazione sia negativa si procede anche ad una valutazione orale. Altrettanto **potrà** essere previsto, a discrezione del docente, per tutti gli allievi che hanno evidenziato ancora **lievi** lacune.

Tali prove, salvo i casi eccezionali da motivare, devono essere somministrate entro la data stabilita nel piano delle attività e, comunque, esse dovranno concludersi prima del Consiglio di classe di metà secondo periodo.

Criteri di svolgimento degli scrutini finali

L'analisi della situazione di ciascun alunno dovrà portare alla definizione della valutazione finale come risultato di un **processo** continuo e coerente di apprendimento, nel quale il voto non può rappresentare un atto univoco, personale, discrezionale di ogni singolo docente, ma è risultato di insieme di una verifica e di una sintesi di giudizio collegiale che tiene conto di tutti gli elementi di giudizio acquisiti nel corso dell'anno scolastico, anche in relazione a quelli forniti dagli interventi didattici ed educativi integrativi ai quali l'alunno ha partecipato.

Il giudizio finale dovrà pertanto tenere conto del grado di preparazione raggiunto da ciascun alunno con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dalla programmazione effettuata, all'evoluzione ed allo sviluppo della preparazione del corso dell'anno, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione al dialogo educativo), alle capacità ed alle attitudini, nell'ambito di una valutazione complessiva dell'alunno.

Esito dell'anno scolastico

Il Consiglio di classe per la valutazione globale e per le operazioni di

- ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (giugno/agosto)
- non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (giugno)
- sospensione del giudizio (giugno).

prende in considerazione i seguenti criteri in ordine di priorità:

- possesso dei requisiti per la validazione dell'anno scolastico (art. 14, c. 7 del DPR 22 giugno 2009, n° 122);
- voto di comportamento (art. 7 del DPR 22 giugno 2009, n° 122);
- voti riportati nelle singole discipline;
- miglioramento rispetto ai livelli d'ingresso;
- raggiungimento degli **obiettivi minimi** previsti dalla programmazione di dipartimento e **possibilità di affrontare con successo la classe successiva**;
- presenza di lacune in una o più discipline, recuperabili entro la sessione finale dell'anno in corso (eventuale sospensione di giudizio/ammissione con aiuto), con particolare riguardo alle discipline caratterizzanti;
- presenza di insufficienze gravi (voto inferiore a 5/10), con lacune non recuperabili entro la sessione finale dell'anno in corso, con particolare riguardo alle discipline caratterizzanti;
- superamento delle lacune evidenziate in corso d'anno;
- impegno/interesse/partecipazione/assiduità di frequenza;
- esiti dei percorsi per le competenze trasversali per studentesse e studenti che abbiano svolto l'attività in corso d'anno.

Ammissione alla classe successiva

Lo studente verrà dichiarato ammesso alla classe successiva, quando abbia riportato la sufficienza in tutte le materie e abbia raggiunto, a giudizio del Consiglio, in tutte le discipline gli obiettivi minimi in termini di conoscenze e di competenze.

È ammesso alla classe successiva anche lo studente che in **una o due** discipline non abbia raggiunto totalmente la sufficienza per la permanenza di lievi carenze che a giudizio del Consiglio siano tali da non pregiudicare il giudizio di promozione (ammissione con aiuto), tenuto anche conto della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi del successivo anno scolastico organizzando il proprio studio estivo in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

Sospensione del giudizio

Il giudizio è sospeso per lo studente che presenta delle lacune e ritardi di preparazione limitati **in non più di tre discipline**. Si terrà conto della possibilità di poter recuperare tali carenze nel breve tempo attraverso la frequenza di corsi di recupero attivati dall'Istituto. Si terrà conto anche della possibilità dello studente di recuperare in modo autonomo, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

In questi casi sui tabelloni viene riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio" e attraverso il registro elettronico verranno comunicate alle famiglie degli allievi interessati le carenze riscontrate nella loro preparazione, gli interventi didattici previsti per favorire il recupero dei debiti formativi ed infine le modalità e i tempi delle relative verifiche. Se i genitori così informati **non ritengono** di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, **debbono comunicarlo** alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche programmate.

Non ammissione all'anno successivo

Lo studente verrà dichiarato non ammesso alla classe successiva in presenza di **gravi e diffuse** insufficienze rappresentative di lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non rendere ipotizzabile alcun recupero nel breve periodo, e non consente la frequenza proficua dell'anno successivo. Nel verbale dello scrutinio dovrà essere riportata la **motivazione** che ha portato il CdC alla decisione intrapresa.

Ammissione all'esame di Stato

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato. È ammessa/o all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Non ammissione all'esame di Stato

Non sono ammessi agli esami di Stato gli allievi che non possiedono uno o più dei requisiti di cui al punto precedente. Nel verbale dello scrutinio dovrà essere riportata la motivazione che ha portato il CdC alla decisione intrapresa.

Integrazione dello scrutinio finale

Verifica per gli allievi sospesi dal giudizio

Nel mese di agosto hanno luogo le verifiche per gli allievi sospesi dal giudizio.

Tali verifiche sono da considerare un ulteriore elemento per aiutare il Consiglio di Classe a decidere se ammettere o non ammettere lo studente all'anno successivo. Non si tratta di un esame di riparazione, ma solo di un ulteriore elemento di giudizio (sul recupero o meno del debito formativo). Il Consiglio di classe decide sulla ammissione o non ammissione tenendo

prioritariamente presente se l'allievo è in grado di seguire proficuamente l'anno scolastico successivo.

Le verifiche hanno una durata di **due ore** per ciascuna disciplina, hanno forma esclusivamente scritta, e, con riguardo a Scienze motorie, pratico-teorica e relativamente a talune discipline di indirizzo.

Per gli allievi DSA e Certificati ai sensi della L.104/92 (se previsto dal PEI) è prevista un'ulteriore prova orale qualora la prova scritta non sia positiva.

Il calendario delle prove d'esame è pubblicato di norma entro il 30.06 di ciascun anno scolastico.

Per gli assenti ad una o a più prove per gravi e giustificati motivi è prevista una sola prova supplementare. L'assenza alle prove dovrà essere tempestivamente comunicata e adeguatamente documentata dalla famiglia e sarà valutata discrezionalmente dal Dirigente Scolastico.

Corsi di recupero estivi

I corsi di recupero vengono attivati compatibilmente con altri vincoli di carattere organizzativo ed economico. In sede di consiglio di classe si stabiliscono le due discipline che necessitano di corsi di recupero estivo. I corsi verranno effettuati accorpendo allievi di classi parallele fino al raggiungimento di un numero minimo di almeno 7 allievi. I corsi si svolgeranno nel mese di giugno e prima metà di luglio.

Scrutini per gli allievi con giudizio sospeso

Venendo in rilievo tempistiche imposte dalla norma e tenuto conto del mutamento della composizione del Consiglio di classe che ha luogo in data 1.9 di ciascun anno, l'integrazione dello scrutinio deve compiersi entro il 31.08 di ciascun anno per tutte le classi.

Il voto da attribuire alle discipline risultate insufficienti a giugno tiene conto **di tutto il percorso** dell'anno scolastico; pertanto, la valutazione nella verifica di agosto non genera automaticamente il voto da proporre al Consiglio di classe e da attribuire nella pagella, ma è solo un ulteriore elemento per la valutazione del percorso svolto dallo studente.

Ammissione all'anno scolastico successivo

Il Consiglio di classe dopo aver valutato l'esito delle verifiche di agosto, tenendo presente l'andamento **dell'intero anno scolastico**, ammette l'allievo all'anno scolastico successivo se lo ritiene in grado di seguire proficuamente la programmazione della classe successiva.

Non ammissione all'anno scolastico successivo

Qualora le prove di verifica di agosto abbiano dato esito negativo e il Consiglio di classe, dopo aver valutato l'intero percorso dell'anno scolastico, ritiene che lo studente non abbia i prerequisiti per affrontare l'anno scolastico successivo, delibera la non ammissione e la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe per poter anche consentire la maturazione personale dell'allievo. La decisione deve essere sostenuta da adeguata motivazione.

Valutazione delle competenze

Certificazione delle competenze alla fine del primo biennio

In ottemperanza con quanto stabilisce la normativa sull'obbligo scolastico, a conclusione del primo biennio gli/le allievi/e sono soggetti/e alla verifica e alla certificazione delle competenze acquisite.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe valuterà le competenze acquisite, sulla base degli elementi valutativi già in possesso dei docenti e di eventuali ulteriori prove di accertamento, programmate dal Collegio dei Docenti. Viene valutata la padronanza di ciascun/a allievo/a nelle competenze culturali, riferibili a macro-aree disciplinari, definite "di asse" (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), e "di cittadinanza" cioè quelle che definiscono le capacità dell'allievo/a ad imparare, risolvere problemi, relazionarsi e collaborare con gli altri, comunicare in modo efficace, agire in modo autonomo e responsabile.

La certificazione delle competenze è rilasciata dall'Istituto su richiesta degli utenti e accompagna ma non sostituisce la tradizionale pagella scolastica. Mentre nella pagella la valutazione è espressa in voti decimali riferibili a ciascuna disciplina del corso prescelto, la certificazione delle competenze è un documento che esprime il loro raggiungimento in livelli di padronanza e non in voti.

Essa rappresenta un documento descrittivo che definisce le capacità dell'allievo/a di utilizzare in modo autonomo e creativo le conoscenze, le abilità e le attitudini sociali in situazioni concrete, spendibili nella prosecuzione dei percorsi scolastici o nel mondo del lavoro.

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Il Collegio Docenti, preso atto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 12 del DPR 23 luglio 1998, n. 323 "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425", per effetto di quanto disposto dall'art. 26, c. 6 lett. a) del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", ha deliberato i seguenti criteri per l'attribuzione del credito scolastico facendo riferimento alla Tabella di cui all'Allegato A) al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62:

Criteri per assegnazione dei punti all'interno della fascia di oscillazione definita dalla media

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all'interno della fascia di oscillazione di cui alla Tabella recepita nell'Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*".

Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:

- assiduità della frequenza scolastica (il Consiglio di classe valuta le motivazioni eccezionali di assenze prolungate in corso d'anno);
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo sulla base dei seguenti indicatori: interventi pertinenti durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni;
- partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall'Istituto o a carattere extrascolastico.

Viene attribuito **il punteggio superiore della fascia di riferimento** se almeno **due dei tre** indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati positivamente.

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

Tabella con gli indicatori per l'attribuzione del credito scolastico

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall'Istituto l'attestazione è emessa dal docente dell'Istituto responsabile dell'attività.

La documentazione relativa all'esperienza extrascolastica che dà luogo ai crediti deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. La descrizione sintetica deve consentire di valutare la rilevanza qualitativa dell'esperienza anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

Le autocertificazioni degli allievi minori devono essere controfirmate da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le certificazioni dei crediti acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell'anno precedente al 14 maggio dell'anno in corso.

Tabella con gli indicatori per l'attribuzione del credito scolastico

Ambito	Indicatori	Note
Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall'istituto (l'attestazione è emessa dal docente dell'Istituto responsabile)	Partecipazione all'attività di accoglienza delle classi prime, attività di scuola aperta, salone dell'orientamento, orientamento formativo in continuità con le scuole medie	Partecipazione ad almeno due iniziative
	Collaborazione all'organizzazione di attività extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti della scuola quali cinema, teatro, ..., tornei e attività sportive, commissioni ecc.)	Per almeno tre ore in orario extrascolastico o almeno sei ore in orario scolastico

dell'attività. Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell'anno precedente al 14 maggio dell'anno in corso)	Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha aderito (olimpiadi delle lingue classiche, della fisica, della matematica, della chimica, campionati nazionali delle lingue ecc.)	Piazzamento ai primi tre posti a livello di sede o essersi piazzato fra i primi 10 posti a livello provinciale, regionale o nazionale.
	Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es. Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura creativa, ...)	Partecipazione ad almeno il 75% delle ore previste dal corso o superamento dell'esame ove previsto.
	Scambi con l'estero	Ospitalità o sostegno organizzativo.
	Partecipazione ad attività sportive in rappresentanza dell'Istituto	Impegno di almeno 10 ore in orario extrascolastico.

Ambito	Attività	Note
Didattico	ECDL	Aver superato livello base o full
	Certificazioni linguistiche	Superamento dell'esame finale dei livelli riconosciuti Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)
	Corsi di arricchimento extracurricolo Corsi sulla diffusione della cultura della sicurezza (corsi antincendio, protezione civile, ...).	Superamento dell'esame finale (se l'esame finale verrà effettuato dopo il 15 maggio, il credito formativo sarà attribuito nel prossimo anno scolastico) o frequenza ad almeno il 75% delle lezioni programmate
	Altre certificazioni	Superamento dell'esame finale
Lavorativo	Esperienze lavorative diverse dalla formazione scuola lavoro	Devono avere una durata di almeno 15 giorni. È richiesta la documentazione degli adempimenti fiscali.
Volontariato	Esperienze di volontariato e di solidarietà (esempio Attività di animazione, Scout, Assistenza handicappati ed anziani)	Devono essere svolte in ambiti della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale e prevedere una durata di almeno 30 ore.
	Dono del sangue	Almeno due donazioni o una donazione ed iscrizione ad una associazione di Donatori di sangue.
	Dono del midollo osseo	Iscrizione all'ADMO ed essere stato sottoposto alle visite di idoneità
	Corso di Primo Soccorso, Corso antincendio	Superamento del test finale
	Adesione alla Protezione Civile	Partecipazione alle attività promosse per almeno 30 ore
	Attività a tutela dell'ambiente	Partecipazione a corsi, seminari o attività volte alla tutela dell'ambiente per una durata complessiva di almeno 20 ore.

Ambito	Attività	Note
Artistico Culturale	Partecipazione ad attività culturali, artistiche e ricreative	Superamento di esami al conservatorio Esperienze musicali e coreutiche per più di 20 ore/anno Attività teatrali con impegno di almeno 20 ore/anno Concorsi di poesia o narrativa a livello regionale o superiore Attività culturali certificate da enti esterni con impegno di almeno 20 ore Corsi e concorsi di Fotografia o Pittura on impegno di almeno 20 ore
Sportivo	Attività sportive	Devono essere svolte all'interno di Enti o Associazioni riconosciute a livello nazionale o Federazioni affiliate al CONI. Devono prevedere un impegno settimanale minimo di tre ore.

Modalità operative valutazione dei Crediti Scolastici

Entro il 15 maggio devono essere acquisite tutte le Certificazioni delle attività interne all'istituto. Con apposita circolare verranno comunicate le modalità di caricamento delle dichiarazioni e della documentazione necessaria. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni inserite dopo i termini stabiliti nella circolare.

Il coordinatore di classe propone, in sede di scrutinio, sempre in base ai criteri adottati dal Collegio, l'assegnazione o meno del punto aggiuntivo all'interno della banda di competenza. Il Consiglio di classe determina, con la media, la fascia di oscillazione e assegna o meno il punto aggiuntivo sulla base di tutte le indicazioni acquisite. Sul verbale deve essere anche riportato se l'assegnazione del punteggio è avvenuto a maggioranza o all'unanimità (Si ricorda che *"ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, **nella misura massima all'unanimità**"* **D.M. n. 99** 16 dicembre 2009 Art3 comma 3).

TABELLA A secondo il D.Lgs. n. 62 13 aprile 2017 articolo 15 comma 2

Tabella valida a partire dall'anno scolastico 2018/2019

Credito scolastico (Punti)			
Media dei voti	Classi III	Classi IV	Classi V
$M < 6$			7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Assenze

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale **personalizzato**.

Il monte ore annuale obbligatorio, discendente dalla normativa di settore, è così definito:

Monte ore annuale personalizzato obbligatorio per classi

Ordine scolastico	Classe	Numer o ore sett.	Numero ore annuali	Numero max. di ore di assenza consentito (per chi si avvale dell'insegnament o della RC o att. alt.)	Numero max. di ore di assenza consentito (per chi si NON avvale dell'insegnamento della RC o att. alt.)
Sec. I grado	Tutte	36	1188	297	289
Liceo delle Scienze Umane	1 [^] e 2 [^]	27	891	223	214
	3 [^] , 4 [^] e 5 [^]	30	990	247	239
Liceo delle Scienze Umane quadriennale	Tutte	33	1089	272	264
Liceo Coreutico	Tutte	32	1056	264	256
Liceo Scientifico Internazionale	1 [^] e 2 [^]	34	1122	280	272
	3 [^] , 4 [^] e 5 [^]	36	1188	297	289
Liceo Classico Europeo	1 [^] -2 [^]	34	1122	280	272
	3 [^] 4 [^] -5 [^] A- B- C	37	1221	305	297

Per gli alunni neoarrivati in Italia le assenze e l'orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Per gli allievi che si sono trasferiti da un'altra scuola in corso d'anno si tiene conto anche del periodo di frequenza effettuato nella scuola di provenienza.

Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Deroghe agli obblighi di frequenza

Il superamento del monte ore massimo di assenze comporta di norma la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo; tuttavia, in presenza di valutazioni, il Consiglio di classe potrà deliberare sulla concessione della deroga.

Sono possibili deroghe al limite di frequenza dell'orario annuale **personalizzato** per i seguenti casi di assenza, purché adeguatamente e tempestivamente documentati e valutati dal Consiglio di Classe:

- Le **assenze continuative** documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe o all'Ufficio di Presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati particolari e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'istituto. Le assenze possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.
- Le assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche di alto livello organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e per le quali è stato redatto un Piano didattico personalizzato.
- Motivi personali e/o di famiglia di una certa gravità o a seguito di situazioni di forza maggiore (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia, frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico).
- Manifestazioni culturali di alto livello (concerti, rassegne teatrali, ecc.) nelle quali l'allievo ha un ruolo rilevante.

Non sono computate come ore di assenza:

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici, attività inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe).
- L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza (non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo).
- Le assenze degli studenti dalle lezioni curricolari dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee, partner in progetti internazionali, ed in generale a stage, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola.
- Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura (scuola in ospedale) ovvero a casa (scuola domiciliare) per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Comunicazione agli studenti e alle famiglie del rischio di non ammissione per numero di assenze

Al termine del primo periodo e in occasione del consiglio di classe di metà secondo periodo sarà comunicato alla famiglia se l'allievo è a rischio esclusione dallo scrutinio per numero massimo di assenze. L'avviso viene inviato alla famiglia se il numero di assenze è superiore al 15% delle ore programmate **fino al momento dello scrutinio del primo periodo e del consiglio di classe del secondo periodo.**

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno attraverso un congruo numero di prove sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Disciplina degli esami integrativi

Gli esami integrativi si svolgono di norma in concomitanza degli esami di recupero del debito per gli allievi con giudizio sospeso o la prima settimana di settembre di ciascun anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico (D.M. 08/02/2021). La domanda da parte degli interessati va prodotta entro il 30 giugno precedente a quello per il quale si richiede il passaggio, eventualmente derogabile a discrezione del Dirigente Scolastico, al seguente indirizzo mail: udve01000b@istruzione.it; Alla richiesta devono essere allegate tutte le pagelle e i programmi delle discipline che caratterizzano il piano di studi dell'istituto di provenienza.

Gli studenti e le studentesse che presentano domanda per sostenere gli esami integrativi per l'ammissione alle classi 4^a o 5^a devono documentare le esperienze di FSL (già PCTO) svolte o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato e dovranno consegnare l'attestato di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza.

In presenza di discipline non rientranti nel precedente percorso di studio e/o di programmi ritenuti non idonei o carenti per mancata corrispondenza al nuovo percorso intrapreso e in presenza di esami integrativi non sostenuti, una sessione di recupero ed integrazione può essere prevista dopo 60 giorni dall'inizio delle lezioni.

Per situazioni particolari possono essere previste deroghe e conseguenti sessioni aggiuntive, a discrezione dell'Ufficio di Presidenza, ma in ogni caso ciascuna situazione dev'essere definita inderogabilmente entro il 10 marzo di ciascun anno scolastico.

Le tipologie di prove da assegnare ai candidati durante gli esami di idoneità, integrativi e preliminari sono:

- Prova Scritta e Orale per: Italiano, Matematica e discipline con 4 o più ore settimanali.
- Prove pratiche per Educazione Fisica e coreutiche
- Solo prova orale per tutte le altre discipline.

Valutazione allievi con DSA/BES

Verifiche scritte per allievi con DSA/BES

Le verifiche scritte degli allievi con DSA devono riportare accanto alla valutazione, la dicitura "valutazione ai sensi della legge 170 del 2010" (per i BES "valutazione secondo quanto disposto dal PDP predisposto dal CdC ai sensi della CM n.8 del 6/03/2013"). Tale dicitura è da riprodurre anche sul registro elettronico.

In molti casi il PDP degli allievi con DSA/BES prevede l'integrazione orale delle prove scritte negative (o non adeguate). In questo caso bisogna comunicare agli allievi quando verrà fatta l'integrazione orale e segnalarlo sul registro elettronico.

A seguito dell'integrazione non ci saranno due valutazioni distinte, ma un'unica valutazione. Esempi:

- La verifica scritta è positiva e/o sufficiente "voto 7, valutazione ai sensi della legge 170 del 2010" oppure "valutazione positiva, effettuata ai sensi della legge 170 del 2010".
- La verifica scritta è negativa e/o insufficiente: non si riporta sul registro alcuna valutazione (neanche in blu), si fa visionare la verifica all'allievo e si stabilisce la data dell'integrazione orale (da riportare nelle comunicazioni alle famiglie).
- Nell'integrazione orale l'allievo compensa la prova negativa: sulla verifica e sul registro elettronico si riporta l'unica valutazione finale (che NON è una media della valutazione dello scritto e della valutazione dell'orale) con la dicitura del tipo "La verifica scritta è negativa o (gravemente) insufficiente. Nell'integrazione orale l'allievo dimostra di avere acquisito i contenuti minimi dell'argomento proposto. Quindi la valutazione complessiva, ai sensi della legge 170 del 2010, è positiva o sufficiente (o discreta o ottima) Voto 6 (o altra valutazione).
- Nell'integrazione orale l'allievo non compensa la prova negativa: sulla verifica e sul registro elettronico si riporta l'unica valutazione finale (che NON è una media della valutazione dello scritto e della valutazione dell'orale) con la dicitura tipo "La verifica scritta è (gravemente) insufficiente o non è positiva. Nell'integrazione orale l'allievo dimostra di non avere acquisito i contenuti minimi dell'argomento proposto. Quindi la valutazione complessiva, ai sensi della legge 170 del 2010, è negativa o insufficiente (gravemente insufficiente) Voto 5 (o altra valutazione).

Per gli allievi con BES non certificato non si fa riferimento alla L.170/2010, ma al PDP predisposto dal Consiglio di classe ai sensi della CM n.8 del 6/03/2013.

Per quanto riguarda il numero dei quesiti si possono adottare diverse strategie:

- ridurre il numero dei quesiti, di solito al 70% (in questo modo però l'allievo potrebbe essere penalizzato in quanto potrebbe essersi preparato proprio sugli argomenti dei quesiti eliminati);
- attribuire all'allievo un tempo maggiore per svolgere la verifica (tuttavia spesso i ragazzi con DSA presentano anche dei disturbi dell'attenzione e quindi si stancano presto: in questo caso attribuire un tempo maggiore potrebbe non essere vantaggioso per l'allievo);
- assegnare la stessa verifica del resto della classe e valutarla al 70%.

Il docente della singola disciplina potrà adottare una SOLA di queste strategie a seconda della specifica tipologia di verifica ed eventualmente delle preferenze dell'allievo. Ovviamente la strategia adottata può variare durante l'anno scolastico.

Sulla verifica deve essere esplicitata la strategia adottata.

Verifiche orali per allievi con DSA/BES

È necessario scrivere sempre sulle "Annotazioni per la famiglia" che la verifica orale è stata programmata ed evidenziare, sempre nelle Annotazioni, l'eventuale assenza dell'allievo nella data prestabilita.

Per qualsiasi tipologia di verifica indicare sempre se l'allievo può utilizzare (o ha utilizzato) formulari, mappe o schemi.

Valutazione allievi non italofoni

Per gli/le allievi/e neoarrivati/e inseriti/e nell'ordinamento scolastico italiano nell'anno in corso

La valutazione va effettuata sulla base degli obiettivi di apprendimento linguistico posti dal piano personalizzato, in particolare il raggiungimento del livello A2 per la lingua italiana:

- nel primo periodo di alfabetizzazione in lingua italiana (1^o periodo del 1^o anno scolastico di inserimento) possono non essere valutate alcune materie (non valutabile perché segue una programmazione individualizzata; dicitura da inserire nel campo "nota" del registro in sede di scrutinio: *"la valutazione non viene espressa in quanto l'allievo/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*), gli/le insegnanti possono tuttavia decidere di esprimere una valutazione in particolare nelle discipline a minor carattere verbale e/o svincolate dalla conoscenza dell'italiano (valutazione conforme agli obiettivi previsti dal PdP);
- superato il primo periodo di alfabetizzazione (2^o periodo del 1^o anno scolastico di inserimento) continua l'acquisizione della lingua per comunicare (liv. A2/B1 del QCER) e iniziano gli apprendimenti disciplinari.

La valutazione di fine anno viene espressa per tutte le discipline sulla base dell'adattamento dei programmi di insegnamento alla situazione dell'allievo/a (DPR 394/1999) **anche prescindendo dagli obiettivi minimi** previsti dalla programmazione di classe; sono privilegiati gli aspetti formativi, si prendono in considerazione il percorso dell'allievo/a, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate (la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'allievo/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana; valutazione conforme agli obiettivi previsti dal PdP).

Nella considerazione della necessità di raggiungere una competenza linguistica che consenta l'approccio alle diverse discipline, in particolare per gli/le allievi/e ancora in età di obbligo scolastico, **il CdC può programmare il raggiungimento degli obiettivi in due anni**, ammettendo alla classe successiva l'allievo/a anche nel caso non abbia raggiunto gli obiettivi di apprendimento in una o più discipline e rinviando la valutazione complessiva all'anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato della possibilità di recupero in tale più ampio periodo (riportare tale scelta nel presente PdP segnalandola di seguito).

Per gli/le allievi/e inseriti/e nell'ordinamento scolastico italiano nell'ultimo triennio (allievi/e che hanno superato la prima fase di alfabetizzazione)

Visto il lungo periodo (diversi anni) previsto dalla glottodidattica per il raggiungimento di un livello efficace di padronanza della lingua per lo studio, si continua a prevedere un piano

personalizzato che, pur individuando gli **obiettivi minimi** coincidenti con quelli programmati per il resto della classe, adotti misure compensative e/o dispensative e adatti le modalità con cui attuare la valutazione.

Gli/Le allievi/e sono tenuti alla frequenza dei corsi di Italiano L2 e di linguaggi specifici organizzati dalla scuola.

Per gli/le allievi/e stranieri/e che, pur essendo in Italia da più anni (oltre il triennio), riscontrano ancora difficoltà nella lingua italiana ed in particolare in quella dello studio e per gli/le allievi/e stranieri/e con età anagrafica non corrispondente alla classe d'inserimento, causa

- ripetenza
- inserimento in una classe "inferiore" in accordo con la famiglia.

Visto il lungo periodo (diversi anni) previsto dalla glottodidattica per il raggiungimento di un livello efficace di padronanza della lingua per lo studio, rilevata la residuale fragilità linguistica e/o la delicatezza della situazione di allievi/e con ripetenza e considerata la necessità di evitare che la distanza d'età possa ulteriormente aumentare a svantaggio della socializzazione e della crescita armoniosa tra i pari con conseguente alto rischio di abbandono scolastico, si può continuare a prevedere un piano personalizzato in cui, in particolare per qualche disciplina, gli obiettivi essenziali previsti per la classe possano essere raggiunti tramite l'adozione di misure compensative e/o dispensative e l'adattamento delle modalità con cui attuare la valutazione.

Indicazioni operative comuni per le 2 categorie precedenti

OBIETTIVI: acquisire la lingua dello studio (B1/B2 del QCER); seguire il curriculum dei pari sia pure per il conseguimento almeno degli obiettivi minimi della classe.

L'allievo/a viene sostenuto/a attraverso forme di facilitazione didattica e linguistica (in orario extrascolastico). Ogni docente, nell'ambito della propria disciplina, seleziona i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali per permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati per la classe.

I/Le docenti prestano altresì particolare attenzione alle difficoltà nella lingua dello studio e alla comprensione dei significati. Possono essere adottate misure compensative e/o dispensative e possono essere adattate le modalità con cui attuare la valutazione.

Per gli obiettivi minimi delle singole discipline in termini di competenze e conoscenze, si vedano i piani di lavoro dei relativi docenti, la programmazione dei Dipartimenti Disciplinari e il Curriculum di Istituto.

VALUTAZIONE: a fine anno scolastico l'allievo/a è valutato in tutte le discipline secondo gli obiettivi essenziali della classe o gli obiettivi adattati indicati nel PDP.

La valutazione terrà conto:

- del percorso scolastico pregresso;
- della situazione socio-linguistica;
- della situazione scolastica di partenza;
- dell'impegno e dell'interesse dimostrati;
- della motivazione allo studio e alle attività della classe;

- del lavoro svolto dall'allievo/a nei corsi di Italiano L2 (l'attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte - da svolgere in classe - predisposte dal/la docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare);
- del lavoro svolto dall'allievo/a nei corsi sui linguaggi specifici (l'attività sarà oggetto di verifiche orali e scritte - da svolgere in classe - predisposte dal/la docente del corso sui linguaggi specifici e concordate con l'insegnante curricolare);
- delle potenzialità emerse nelle diverse attività individuali e/o di gruppo;
- delle conoscenze, abilità e competenze acquisite.

Numero minimo di valutazioni per ciascun periodo dell'anno scolastico

Tipologie di prove

Solo a **titolo esemplificativo** si fa riferimento alle seguenti tipologie di prove per l'accertamento della preparazione di studentesse e studenti:

- prove strutturate: domande con risposta a scelta multipla, brani da completare, affermazioni vero/falso, le corrispondenze
- prove semi-strutturate: questionari a risposta libera, saggi brevi, relazioni su traccia, riassunti, problemi, esercizi ecc.
- prove aperte: tema, interrogazioni brevi e lunghe, ricodificazioni di testi in lingua originale, relazioni libere, esercizi, ecc.
- prove pratiche: prove di scienze motorie, prove di laboratorio, prove al computer ecc.
- esercitazioni, relazioni e lavori svolti dagli studenti a casa a richiesta dell'insegnante
- revisione periodica dei quaderni delle singole discipline da parte del docente competente.

Valutazioni minime ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Lo/a studente/studentessa che risulti assente nel giorno della somministrazione di una prova di verifica o compito in classe può essere sottoposto alla prova in una qualunque ora di lezione prevista per la disciplina da recuperare immediatamente dopo il rientro dall'assenza, di norma entro una settimana, o in una data successiva proposta dal docente.

In caso di attivazione dell'istruzione domiciliare le prove possono essere sostenute anche al domicilio dello studente o presso la struttura ospedaliera ove lo/la studente/studentessa è ricoverato/a (alla presenza di un docente somministratore).

Il rifiuto di sottoporsi alle prove di accertamento della preparazione da parte di studentesse e studenti, anche reiterato, o l'assenza reiterata nelle giornate stabilite per le prove di verifica con conseguente mancanza del numero minimo di valutazioni a fine periodo, nonostante la disponibilità offerta dalla scuola, determinano le condizioni per l'esito negativo dell'anno scolastico anche nel caso in cui ciò si verifichi in una sola disciplina.

Il Consiglio di classe può procedere tuttavia con la sospensione del giudizio in una o più discipline per la/e quale/i si registri l'assenza del numero minimo di valutazioni, che comporterebbe la valutazione N.C. e conseguentemente la non ammissione alla classe successiva, solo previo deposito di apposita dichiarazione medica che documenti l'impossibilità per lo/la studente/studentessa di frequentare per almeno 45 giorni, consecutivi o comunque appartenenti ad un medesimo periodo dell'anno scolastico.

Allegato 2 – Attribuzione del voto di comportamento –

Criteri di applicazione degli indicatori per l'attribuzione del voto di comportamento

- La rispondenza del 50% degli indicatori al profilo dello studente è il presupposto per l'individuazione della fascia in cui si colloca il comportamento dello studente.
- L'indicatore "Rispetto delle norme" è condizione sufficiente e necessaria per l'attribuzione del voto di comportamento.
- La correlazione tra l'attribuzione del voto di comportamento e le sanzioni disciplinari non è automatica anche se, in presenza di note disciplinari sul registro di classe, non è possibile assegnare il voto massimo.

Documenti di riferimento per approfondimenti

- Regolamento d'Istituto
- Legge n. 150 del 1° ottobre 2024
- Regolamento di Istituto

Allegato 3: Tabella con numero minimo di valutazioni per ciascuna disciplina del curriculum scolastico richiesti per ciascun periodo.